



# **Regolamento della Gestione Finanziaria**

**Approvato dal Comitato di Indirizzo il 1° luglio 2019**



**Fondazione  
di Sardegna**

## Regolamento della Gestione Finanziaria

- Art. 1**  
**Ambito di applicazione**
1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi degli artt. 8, 9, 10, 11 e 12 dello Statuto della Fondazione di Sardegna (di seguito “Fondazione”), specifica gli obiettivi e i criteri, individua gli ambiti di azione e le responsabilità, e definisce le modalità della gestione patrimoniale e finanziaria, in aderenza ai contenuti della carta delle Fondazioni e del Protocollo d’Intesa ACRI-MEF.
  2. Il Patrimonio della Fondazione è interamente vincolato al perseguimento degli scopi statuari ed è gestito in maniera coerente con la natura della Fondazione quale ente senza scopo di lucro.

- Art. 2**  
**Obiettivi e criteri di gestione del patrimonio**
1. Nella definizione delle politiche di investimento e nella scelta degli strumenti di impiego la Fondazione agisce sulla base di un’adeguata pianificazione strategica. Nella gestione del patrimonio la Fondazione osserva i seguenti criteri:
    - a. ottimizzazione della combinazione tra redditività e rischio del portafoglio nel suo complesso, attraverso la scelta degli strumenti migliori per qualità, liquidabilità, rendimento e livello di rischio, in coerenza con la politica d’investimento adottata;
    - b. adeguata diversificazione del portafoglio finalizzata a contenere la concentrazione del rischio e la dipendenza del risultato della gestione da singoli emittenti, gruppi di imprese, settori di attività e aree geografiche;
    - c. efficiente gestione finalizzata ad ottimizzare i risultati, contenendo i costi di transazione, di gestione e di funzionamento in rapporto alla dimensione, alla complessità ed alle caratteristiche del portafoglio.

2. I criteri di gestione patrimoniale e finanziaria sono definiti nel rispetto della normativa di settore, assumendo quali obiettivi prioritari:
  - a. la salvaguardia del valore reale del patrimonio;
  - b. il conseguimento di una redditività che consenta di destinare all'attività istituzionale risorse coerenti con le esigenze del territorio e con le politiche erogative stabilite dalla Fondazione, anche in relazione ad eventuali interventi pluriennali;
  - c. la stabilizzazione nel tempo del livello delle risorse da destinare all'attività istituzionale;
  - d. il collegamento funzionale con le finalità istituzionali ed in particolare con lo sviluppo del territorio.
3. La gestione del patrimonio finanziario deve conformarsi ai principi generali definiti dal Comitato di Indirizzo secondo criteri di diversificazione degli investimenti e nel rispetto delle norme statutarie.
4. Il patrimonio della Fondazione può essere investito in attività immobilizzate e non, con un orizzonte temporale coerente con le finalità istituzionali della Fondazione. Gli attivi eccedenti il patrimonio netto, ivi comprese le disponibilità liquide di tesoreria, sono investiti in attività prontamente liquidabili in maniera da minimizzare il rischio finanziario.
5. Nella scelta degli strumenti di impiego, la Fondazione:
  - segue forme di impiego coerenti con la sua natura di investitore istituzionale senza fine di lucro;
  - adotta criteri che tengono conto del grado di responsabilità sociale degli investimenti e ne verifica periodicamente il rispetto;
  - opera seguendo principi di adeguata diversificazione degli investimenti, in coerenza con le decisioni di investimento strategico;
  - ricorre ad operazioni di copertura del rischio che consentono di contenerne gli effetti e salvaguardare l'integrità del patrimonio, considerando i costi/benefici e la presenza del Fondo di stabilizzazione delle erogazioni.

6. Nel rispetto del principio di conservazione del patrimonio, la Fondazione non contrae debiti, salvo il caso di temporanee e limitate esigenze di liquidità. L'esposizione debitoria complessiva non può comunque superare il 10 % (dieci per cento) del patrimonio secondo l'ultimo bilancio approvato.

**Art. 3** In coerenza con le finalità istituzionali, la Fondazione alimenta e gestisce un Fondo di stabilizzazione delle erogazioni con l'intento di assicurare un flusso stabile di risorse per la realizzazione delle finalità istituzionali e di fronteggiare gli effetti della volatilità dei mercati sul risultato di gestione.

A partire dall'annualità 2018 la Fondazione determina le risorse da destinare alle erogazioni sulla base del risultato dell'anno precedente. In tale contesto ritiene adeguata una consistenza del Fondo pari ad almeno l'importo destinato a due annualità di erogazioni ordinarie relative ai settori rilevanti e ai settori ammessi, calcolato sulla base della media dei cinque anni precedenti.

Le politiche di accantonamento e di utilizzo del fondo vengono definite anche con il primario obiettivo di perseguire e mantenere un corretto equilibrio finanziario nel lungo periodo.

**Art. 4** Il Comitato di Indirizzo, il Consiglio di Amministrazione e la struttura della Fondazione operano secondo le attribuzioni dello Statuto e del presente Regolamento, nel rispetto dei relativi ruoli, competenze e responsabilità, senza ingerenze o sovrapposizioni di attribuzioni. Il Collegio Sindacale vigila affinché le attribuzioni di responsabilità vengano rispettate e i processi e le procedure siano adeguate alle finalità per le quali sono definite.

**Art. 5** 1. Sono di competenza del Comitato di Indirizzo tutte le decisioni in merito alle linee generali della gestione del patrimonio e della politica degli investimenti.

**Ruolo e responsabilità del Comitato di Indirizzo**

In particolare:

- a. le indicazioni delle strategie e degli obiettivi di lungo periodo relativi all'impiego del patrimonio ed ai criteri ed alle modalità generali di gestione;

- b. le decisioni che riguardano movimentazioni o atti importanti inerenti la partecipazione nella banca conferitaria.
  - c. l'elaborazione degli indirizzi generali riguardanti gli investimenti strategici;
  - d. l'individuazione, d'intesa con il Consiglio di Amministrazione, degli obiettivi di consistenza del Fondo di stabilizzazione delle erogazioni.
2. Il Comitato di Indirizzo verifica periodicamente, sulla base delle rendicontazioni del Consiglio di Amministrazione, la coerenza dei risultati degli investimenti con i principi generali dello Statuto e con le strategie d'impiego elaborate.

**Art. 6**  
**Ruolo**  
**e responsabilità del**  
**Consiglio**  
**di Amministrazione**

1. Le funzioni di gestione sono di competenza del Consiglio di Amministrazione, al quale spetta l'esecuzione della strategia di investimento e la definizione degli aspetti operativi.
2. In particolare nell'ambito dei compiti concernenti l'attuazione delle politiche di investimento individuate dal Comitato di Indirizzo e nella definizione delle modalità operative spettano al Consiglio di Amministrazione:
- la scelta della concreta allocazione del patrimonio nelle diverse tipologie o negli specifici titoli d'investimento, nel rispetto delle linee strategiche individuate dal Comitato di Indirizzo;
  - l'amministrazione degli investimenti strategici ed il relativo esercizio dei diritti economici e amministrativi;
  - l'individuazione, secondo i criteri definiti dal Comitato di Indirizzo, degli intermediari abilitati cui affidare la gestione del patrimonio non strategico;
  - la verifica periodica, in caso di gestione affidata a gestori abilitati, del rispetto delle politiche di investimento e delle regole di bilanciamento dei rischi definite dalla Fondazione;
  - l'assunzione delle decisioni in termini di ribilanciamento strategico dei rischi e delle durate;
  - la valutazione periodica dei gestori selezionati per il portafoglio gestito, con l'assistenza della struttura operativa interna;

- la definizione degli aspetti organizzativi, operativi e di responsabilità della struttura operativa interna;
  - la selezione di eventuali *advisor* e consulenti esterni specializzati sulla base dei criteri contenuti nell' art. 16.
3. Il Consiglio di Amministrazione riferisce periodicamente al Comitato di Indirizzo circa l'andamento della gestione patrimoniale, con riguardo al rispetto delle politiche di investimento definite, ai rischi assunti e ai rendimenti conseguiti.
  4. In caso di urgenza, o quando lo richiedano ragioni di efficacia e di efficienza gestionale, il Presidente può operare ai fini gestionali ai sensi dello Statuto.

**Art. 7** È costituito, in seno al Comitato di indirizzo che ne definisce la composizione e le linee guida, un Comitato per la Gestione Finanziaria costituito da componenti del **Comitato per gli Investimenti** Comitato di Indirizzo medesimo, dal Presidente, dal Vicepresidente, dal Direttore Generale e dal Presidente del Collegio Sindacale della Fondazione.

**Art. 8** Nell'ambito della struttura operativa della Fondazione è attiva l'Area Contabilità, Bilancio e Finanza che, dotata di un proprio responsabile che opera con il coordinamento del Direttore Generale, svolge funzioni di supporto alle decisioni del Consiglio di Amministrazione con il compito di:

- sorvegliare i rischi e le *performance* degli investimenti collaborando con gli *advisor* e con i consulenti specializzati, ove presenti;
- controllare l'attività dei gestori e verificarne la rendicontazione e la conformità alle istruzioni d'investimento impartite;
- curare la gestione delle attività di tesoreria;
- dare esecuzione a tutte le decisioni di investimento assunte dal Consiglio di Amministrazione;
- monitorare il portafoglio di partecipazioni detenute, inclusi gli investimenti strategici;
- seguire le esigenze finanziarie della Fondazione, pianificandone le necessità anche con riferimento all'attuazione dei programmi erogativi.

- Art. 9**  
**Aspetti economico patrimoniali per la gestione del patrimonio**
1. L'impiego del patrimonio, finalizzato a generare la redditività necessaria per lo svolgimento delle attività istituzionali, richiede una fase di pianificazione strategica che definisce la politica d'investimento e individua l'*asset allocation*.
  2. La gestione del patrimonio si svolge nel rispetto delle procedure stabilite nel presente Regolamento. La Fondazione verifica regolarmente l'adeguatezza e l'efficacia della struttura organizzativa, delle politiche di investimento e delle procedure di gestione e adotta le conseguenti misure correttive.

- Art. 10**  
**Imprese ed enti strumentali**
1. L'investimento nelle imprese e negli enti strumentali può essere realizzato utilizzando esclusivamente le risorse derivanti dal reddito, fatto salvo quanto previsto per i beni mobili e immobili dall'art. 7, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 153/99.
  2. Gli investimenti di cui al comma precedente trovano copertura nel passivo di bilancio con i fondi per l'attività d'istituto, attraverso l'iscrizione di un importo equivalente alla voce "Altri fondi" e fornendo dettagliata informativa nella nota integrativa.
  3. Nel caso in cui si dovesse dare luogo ad investimenti in imprese ed enti strumentali, la Fondazione dovrà predisporre un programma per la costituzione del fondo, nell'importo indicato al comma 2, tenendo conto degli investimenti immobiliari e in beni mobili riconducibili alle previsioni del richiamato art. 7, comma 3-bis, effettuati dalle imprese ed enti strumentali. Tale programma dovrà essere tempestivamente trasmesso all'Autorità di Vigilanza.

- Art. 11**  
**Modalità di gestione del patrimonio**
1. La gestione del patrimonio si attua mediante il raggiungimento del miglior equilibrio tra gli obiettivi di salvaguardia del valore reale del patrimonio nel medio-lungo termine ed un livello di attività erogativa stabile e coerente con le esigenze del territorio.
  2. La gestione del patrimonio può avvenire sia in forma diretta, con il supporto degli *advisor* e dei consulenti specializzati, sia in forma indiretta mediante l'affidamento di mandati di gestione ad intermediari specializzati.

3. La Fondazione adotta la massima diversificazione del rischio, mediante un'opportuna ripartizione tra classi di attività, strumenti finanziari ed emittenti; il controllo e la gestione del rischio avviene in coerenza con le esigenze di salvaguardia del patrimonio e di generazione di un'adeguata redditività funzionale al raggiungimento degli obiettivi istituzionali in un arco di medio-lungo termine, adottando al riguardo le più opportune metodologie di misurazione e controllo del rischio.

La struttura di gestione degli investimenti è organizzativamente separata da ogni altra struttura della Fondazione.

**Art. 12**  
**Criteri di selezione**  
**degli investimenti**

1. Nell'effettuare i propri investimenti, la Fondazione segue forme di impiego coerenti con la sua natura di investitore istituzionale di lungo periodo e si cura di:
  - evitare incoerenze tra la gestione del patrimonio e gli indirizzi dell'attività istituzionale;
  - disporre di efficaci strumenti di analisi, selezione e monitoraggio degli stessi;
  - minimizzare i costi di gestione.
2. La scelta degli investimenti avviene in coerenza con le linee generali di indirizzo e con le disposizioni del Consiglio di Amministrazione mediante l'analisi di almeno due soluzioni di investimento alternative e si ispira a criteri di massima trasparenza privilegiando, laddove possibile, investimenti che abbiano attinenza con il territorio di riferimento.

**Art. 13**  
**Diversificazione**  
**degli investimenti**

1. Gli strumenti finanziari che compongono il patrimonio gestito sono individuati con l'obiettivo di perseguire un adeguato grado di diversificazione complessiva, tenuto conto anche degli investimenti del portafoglio strategico, al fine di contenere la concentrazione del rischio e la dipendenza del risultato della gestione.
2. In ogni caso, il patrimonio non può essere impiegato, direttamente o indirettamente, in esposizioni verso un singolo soggetto per un ammontare complessivamente superiore ad un terzo del totale dell'attivo dello stato patrimoniale della Fondazione valutando al *fair value* le esposizioni e componenti dell'attivo patrimoniale. Ai fini del computo del predetto limite, il valore dell'esposizione più rilevante dell'attivo patrimoniale è calcolato come media di valori nell'arco di sei

mesi. Nell'esposizione complessiva verso un singolo soggetto si computano tutti gli strumenti finanziari, ivi comprese le partecipazioni, gli altri possessi azionari ed ogni altra attività – rappresentata o no da strumenti finanziari – nei confronti di un singolo soggetto. Per singolo soggetto si intende una società e il complesso delle società del gruppo di cui fa parte. Inoltre la Fondazione può tenere conto di altri rapporti di connessione giuridica o economica in virtù dei quali due o più soggetti tra loro distinti sono considerati come un singolo soggetto.

3. In caso di superamento della soglia massima di esposizione come sopra definita dovuta ad un andamento favorevole dei prezzi di mercato, il valore dell'esposizione più rilevante sarà posto in osservazione per i sei mesi successivi dalla data in cui la soglia è stata superata al fine di verificare se l'aumento di valore possa assumere carattere durevole. Nel caso in cui il superamento dovesse assumere carattere durevole, il Consiglio di Amministrazione predisporrà un piano di rientro da sottoporre al Comitato di Indirizzo e, una volta approvato, ne darà tempestiva comunicazione all'Autorità di Vigilanza.

**Art. 14**  
**Gestione dei rischi**  
**degli investimenti**  
**del patrimonio gestito**

1. La Fondazione adotta un approccio prudenziale al rischio e opera affinché il suo controllo e la generazione di rendimento siano per quanto possibile bilanciati.
2. La Fondazione valuta i rendimenti, i rischi e le correlazioni sulla base di previsioni di lungo periodo.

In particolare nella selezione degli investimenti si tiene opportunamente conto delle esigenze istituzionali, economiche e finanziarie della Fondazione, ponendo attenzione, tra gli altri, ai seguenti criteri:

- a. coerenza con le finalità della Fondazione;
  - b. grado di rischio nelle sue diverse componenti;
  - c. grado di redditività attesa netta (da oneri gestionali e fiscali);
  - d. flusso di liquidità periodico;
  - e. grado di liquidabilità dell'investimento.
3. I principi di diversificazione vengono applicati in coerenza con gli obiettivi di investimento strategici; la Fondazione può eventualmente ricorrere ad operazioni di copertura del rischio che consentano di contenerne gli effetti e salvaguardare l'integrità del patrimonio.

4. Al fine di preservare il patrimonio, anche nell'interesse delle generazioni future, la Fondazione opera affinché i flussi annui di spesa totale siano coerenti con i flussi reddituali generati dall'investimento del patrimonio, in relazione alle scelte strategiche elaborate dal Comitato di Indirizzo.

**Art. 15**  
**Utilizzo di contratti e**  
**strumenti derivati**

1. I contratti e gli strumenti derivati sono utilizzati nella gestione diretta del patrimonio:
  - con finalità di copertura, allo scopo di proteggere il valore di singole attività o passività in bilancio dal rischio di avverse variazioni dei tassi d'interesse, dei tassi di cambio, di indici azionari o dei prezzi di mercato, opportunamente documentate da evidenze interne della Fondazione, con riferimento all'intento di porre in essere la copertura di cui trattasi e alla correlazione tra le caratteristiche delle attività/passività coperte e quelle del contratto di copertura;
  - in operazioni in cui non siano presenti rischi di perdite patrimoniali.
2. Ove la gestione di portafoglio venga affidata ad intermediari abilitati, l'impiego degli strumenti finanziari derivati ha luogo nel rispetto del Titolo V, Capitolo III, Sezione II, del Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio emanato dalla Banca d'Italia il 19 gennaio 2015 e successive modificazioni e integrazioni, con l'indicazione di:
  - un *benchmark* di riferimento o un obiettivo di rendimento;
  - un limite di rischio finanziario coerente con il *benchmark* o l'obiettivo di rendimento;
  - un limite di leva netta calcolato secondo la normativa Ucits non superiore a 130%.

Le suddette limitazioni non si applicano alla porzione di patrimonio investita in Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (OICR) disciplinati dalla normativa di un Paese dell'Unione Europea.

**Art. 16**  
**Principi di selezione  
del gestore  
e dell'advisor**

1. La Fondazione, per il raggiungimento degli obiettivi preposti alla gestione del proprio patrimonio, può avvalersi delle prestazioni professionali di intermediari autorizzati, scelti con procedure trasparenti ed imparziali e in base a criteri rispondenti all'esclusivo interesse della Fondazione.
2. Nel caso di selezione di soggetti esterni a cui affidare la gestione di una parte del proprio patrimonio, essa avviene seguendo criteri comparativi inerenti agli aspetti qualitativi e quantitativi delle società candidate ed in particolare a:
  - a. l'assetto e la solidità dell'intermediario;
  - b. la struttura organizzativa;
  - c. le risorse dedicate;
  - d. la massa gestita;
  - e. la tipologia di clientela e le politiche di rapporto con essa;
  - f. gli strumenti di controllo dei rischi;
  - g. l'economicità dell'offerta;
  - h. le performance precedenti.
3. Nell'assegnazione dei mandati di gestione il Consiglio di Amministrazione, verificate le proposte degli intermediari ritenuti idonei anche in funzione delle classi di investimento, delibera l'affidamento dell'incarico nell'esclusivo interesse della Fondazione e nel rispetto degli indirizzi fissati dall'Organo di indirizzo.
4. La gestione del patrimonio non può essere affidata ad intermediari nei cui gruppi ricoprano cariche o abbiano partecipazioni rilevanti o ai cui gruppi prestino consulenza i componenti degli organi o della struttura operativa interna della Fondazione, loro parenti e affini, ovvero che prestino servizi finanziari ai componenti degli organi o che versino in altre situazioni di conflitto di interessi, anche per attività svolte in precedenza.

**Art. 17**  
**Attività di**  
**monitoraggio**  
**e verifica**

1. Il Consiglio di Amministrazione verifica costantemente l'andamento degli investimenti e controlla, in particolare, i risultati dagli stessi conseguiti sotto il profilo patrimoniale, finanziario, di rischiosità e di rendimento e ne verifica la coerenza con gli obiettivi della Fondazione. Acquisisce dalla struttura operativa interna, con l'ausilio dell'*advisor* e dei consulenti specializzati, ogni opportuna informazione per l'azione della Fondazione, anche al fine di fornire al Comitato di Indirizzo ogni utile elemento per la definizione delle linee generali relative all'attività erogativa ed alle politiche di investimento del patrimonio.
2. Spetta al Comitato di Indirizzo la verifica periodica della coerenza della strategia di investimento con i principi generali dello Statuto.
3. Il Collegio Sindacale provvede alla verifica periodica dell'adeguatezza delle procedure interne di controllo e rendicontazione dell'attività di gestione del patrimonio.

**Art. 18**  
**Rendicontazione**

1. Tutte le operazioni concernenti la gestione patrimoniale trovano corrispondenza nella contabilità e nel Bilancio annuale della Fondazione, in conformità con i principi contabili ad essa applicabili, dando evidenza della rilevanza fiscale connessa agli impieghi effettuati. I criteri di rilevazione e di valutazione di bilancio sono coerenti con il profilo strategico degli investimenti.
2. Nella Nota Integrativa del Bilancio Consuntivo Annuale la Fondazione fornisce un'adeguata, completa e trasparente informativa sugli investimenti realizzati ed i risultati conseguiti, basati su un'esposizione degli strumenti finanziari a prezzi di mercato o al valore equo di scambio. Sono altresì fornite informazioni riepilogative, di natura qualitativa e quantitativa, relative alle operazioni in derivati effettuate nell'esercizio di riferimento del bilancio ed a quelle in essere alla data della sua chiusura.

**Art. 19**  
**Pubblicità**  
**istituzionale**

Il presente Regolamento è pubblicato sul sito Internet della Fondazione.

**Art. 20**  
**Norma transitoria**

Il presente Regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla data di approvazione da parte del Comitato di Indirizzo (1° luglio 2019).